

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2368)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **FILLIETROZ**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 DICEMBRE 1975

Attuazione della zona franca della Valle d'Aosta

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 14 dello statuto della regione Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, pone fuori della linea doganale il territorio della Valle e lo costituisce in zona franca.

Detto articolo dispone altresì che le modalità di attuazione della zona franca debbono essere concordate con la Regione e stabilite con legge dello Stato.

Tali norme hanno trovato conferma nelle direttive della CEE e nel nuovo testo unico delle leggi doganali.

L'attuazione dell'anzidetto precetto costituzionale ha fatto sorgere delle varie preoccupazioni, perchè, mentre il regime della zona franca comporta innegabili benefici per la popolazione, esso potrebbe dar luogo nel contempo a qualche inconveniente in ordine al libero movimento delle persone e delle merci tra la regione ed il rimanente territorio dello Stato, qualora non venissero installate idonee attrezzature e presi opportuni accorgimenti onde evitare soprattutto gli eventuali intralci al traffico turistico particolarmente intenso nella zona, specie nei periodi festivi. Tra l'altro occorre assicurare comunque l'osservanza piena delle disposizioni vigenti in materia sanitaria, di pubblica sicurezza, fitopatologica, di divieti economici e valutari, eccetera.

Pertanto, al fine di venire subito incontro alle più urgenti necessità della popolazione valdostana, con la legge 3 agosto 1949, n. 623,

modificata con la legge 5 maggio 1956, n. 525, e successive, è stata consentita, in attesa di attuare il regime di zona franca, la immissione, in esenzione fiscale nel territorio della Valle, di determinate merci nei limiti dei contingenti annui stabiliti da tali leggi.

In tal modo, si è voluto dare alla popolazione valdostana la possibilità di usufruire, entro certi limiti, dei benefici fiscali propri della zona franca, senza peraltro estraniare la regione dall'economia nazionale.

Gli anzidetti benefici che, per la popolazione interessata non comportano i riflessi negativi propri della zona franca, sono stati sempre considerati assai importanti per cui la Regione, pur manifestando il desiderio di vedere attuato completamente il regime di zona franca, non ha mai dimostrato in passato un grande interesse alla immediata risoluzione di tale problema. Infatti, soltanto il 5 aprile 1955 venne istituita, dal Consiglio della Valle, una Commissione allo scopo di studiare e proporre le norme di attuazione del regime di zona franca. Questa concluse i suoi lavori il 29 agosto 1956, prospettando peraltro l'opportunità che sullo schema da essa predisposto fosse richiesto il parere delle categorie economiche interessate. Il 4 ottobre 1957 il Consiglio regionale espresse parere favorevole in ordine allo schema elaborato dalla Commissione e diede mandato alla Giunta di iniziare le trattative col Governo per la sollecita realizzazione dell'iniziativa.

L'anzidetto schema predisposto dalla Regione venne, d'iniziativa dei deputati Scarpa, Pajetta Giancarlo, Togliatti ed altri, presentato il 19 dicembre 1957 alla Camera dei deputati (Atto Camera n. 3398) e non potè essere discusso a causa della sopravvenuta fine della legislatura. Nella successiva legislatura lo schema in parola venne presentato al Parlamento dal senatore Chabod (Atto Senato n. 385). Poichè anche tale iniziativa decadde per fine di quella legislatura, lo stesso senatore Chabod provvide a riproporre lo schema di cui si tratta (atto Senato n. 33).

La disposizione statutaria cui deve darsi attuazione stabilisce soltanto — come già accennato — che il territorio della Valle è posto fuori dalla linea doganale e costituisce zona franca.

In precedenza l'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 546, contenente agevolazioni di ordine economico e tributario a favore della Valle d'Aosta, nel disporre che il territorio della Valle è posto fuori della linea doganale e costituisce zona franca, precisava, fra l'altro, che tale beneficio non comprendeva l'esenzione dalle imposte erariali di fabbricazione e di consumo, dai diritti sui generi di privativa e dall'imposta generale sull'entrata.

La norma statutaria non fa più cenno a dette limitazioni.

Come risulta dalle dichiarazioni rese il 30 gennaio 1948 all'Assemblea costituente dall'onorevole Emilio Lussu, la Commissione che elaborò il testo del citato articolo 14 dello Statuto valdostano ritenne « ad unanimità... di non definire in modo risolutivo la questione della sistemazione della zona franca concessa ». E ciò per il motivo che « l'attuazione di questa concessione deve affrontare e risolvere una serie di difficoltà che sono lungi dall'essere semplici ».

L'Assemblea costituente si limitò, pertanto, ad affermare il principio che la Valle d'Aosta doveva essere posta fuori della linea doganale e costituita in zona franca, senza in alcun modo impegnare il legislatore ordinario circa l'effettiva portata del contenuto dell'anzidetto particolare regime.

Invero il regime di zona franca, secondo il concetto tradizionale dell'istituto, dovreb-

be comportare soltanto l'esenzione dal dazio doganale per le merci estere immesse al consumo nel territorio della zona stessa. Senonchè, ora che l'imposta doganale risulta costituita non già dal solo dazio, bensì da una pluralità di diritti — quali le sovrimposte di consumo, i prelievi agricoli ed ogni altra imposta avente effetto equivalente ai dazi d'importazione, dall'articolo 34 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, definiti « diritti di confine » — sembra intuitivo che il regime in questione debba riguardare tutti gli anzidetti diritti.

Sembra poi logico e più conforme a criteri di ordine giuridico che, correlativamente alla esenzione dai « diritti di confine », sia previsto analogo beneficio per i corrispondenti diritti o imposte interni afferenti alle merci fabbricate nella zona franca ed ivi immesse al consumo. Sarebbe infatti assurdo ammettere che, mentre prodotti esteri, quali ad esempio, alcolici, olii minerali, tabacchi, caffè, cacao e derivati eccetera, destinati al consumo nella zona fossero ammessi in esenzione da tutti i tributi indiretti rientranti tra i cennati « diritti di confine », gli analoghi prodotti fabbricati nella zona stessa ed ivi immessi al consumo fossero assoggettati, invece, a diritti od imposte, quali quelle di fabbricazione e di consumo, in tutto corrispondenti ai ripetuti « diritti di confine ».

D'altra parte, pur volendo prescindere dalla disparità di trattamento, sul piano giuridico, tra prodotti esteri e prodotti fabbricati nella zona, non si può trascurare dal prendere in seria considerazione le conseguenze che sul piano economico deriverebbero alle industrie locali dalla facile concorrenza dei prodotti esteri, i cui costi verrebbero resi artificialmente più bassi da una eventuale normazione discriminante.

Perciò le originarie richieste della Regione valdostana, quali risultano dallo schema di provvedimento da essa a suo tempo predisposto e dal disegno di legge Chabod, prevedevano, per tutte le merci di qualsiasi provenienza introdotte nella Valle e per quelle ivi fabbricate, l'esenzione, completa e senza limiti quantitativi, dal dazio e dai diritti di

confine in genere, dalle imposte di fabbricazione e dai diritti di monopolio, oltre a notevoli altre agevolazioni in materia della soppressa IGE e di altri tributi.

Nondimeno, la zona franca, quale risulta delineata dai due precedenti disegni di legge, benchè indubbiamente più rispondente alle esigenze della popolazione valdostana rispetto alle agevolazioni previste dalle norme in vigore, presenta taluni aspetti negativi per le attività commerciali, industriali, artigianali e turistiche della Regione in quanto non prevede la possibilità di utilizzare nella zona stessa, con gli opportuni adattamenti, alcuni degli istituti doganali, ispirati a finalità prevalentemente economiche, cui normalmente viene fatto ricorso sul territorio doganale dello Stato.

Perciò, per non pregiudicare i non trascurabili interessi della regione, soprattutto nei suoi traffici col territorio doganale dello Stato, occorre temperare il rigido sistema della zona franca adottando dei criteri che, pur ponendo la zona stessa fuori del territorio doganale dello Stato in relazione ai consumi in essa effettuati, consentano di utilizzare in essa le medesime « destinazioni doganali » ammissibili nel territorio doganale dello Stato. In particolare, è opportuno prevedere che le merci estere non destinate al consumo nella zona siano ammesse, nella zona stessa, alla temporanea importazione e conseguente riesportazione, al deposito, alla spedizione da una ad altra dogana e al transito; e che le merci nazionali e nazionalizzate, destinate al consumo nella zona medesima, vi siano inoltrate in esportazione definitiva, anche con la restituzione e l'abbuono di diritti o di imposte; e che per quelle nazionali, le stesse merci, non destinate al consumo nella zona, vi siano inoltrate in temporanea esportazione oltrechè in circolazione o per via aerea con le formalità del cabotaggio.

Solo in tal modo la regione non vedrebbe pregiudicati, con l'attuazione della zona franca, gli altri interessi che le impongono di mantenere col territorio doganale dello Stato quei rapporti di ordine economico che sono parte essenziale della sua esistenza.

Alla stregua dei suaccennati criteri è stato predisposto l'unito disegno di legge inteso a dare attuazione al regime di zona franca,

i cui articoli vengono qui di seguito illustrati.

L'articolo 1 stabilisce che viene data attuazione alla zona franca, istituita dall'articolo 14 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, con le modalità e prescrizioni indicate nei successivi articoli.

L'articolo 2, nel precisare che la zona franca stessa è territorio extra-doganale, in conformità alla definizione data dall'articolo 2, quarto comma del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, agli altri territori che, per il combinato disposto degli articoli 1 e 2, primo comma, dello stesso testo unico sono posti fuori del territorio doganale dello Stato.

L'articolo in questione stabilisce poi che lungo il perimetro della zona franca la linea doganale coincide con la linea che delimita il territorio della Valle d'Aosta con quello della Regione Piemonte e col confine con gli altri Stati limitrofi.

Si sarebbe potuto sopprimere la linea doganale lungo il confine politico con gli altri Stati in modo da lasciare libero il movimento delle merci tra la Regione e gli Stati suddetti, ma ciò avrebbe impedito di adottare nella zona stessa quelle « destinazioni doganali » previste dall'articolo 55 del richiamato testo unico, con le quali, dato il regime sospensivo che esse comportano, è data la possibilità di mantenere inalterati i rapporti della zona franca col territorio doganale dello Stato.

D'altra parte, essendo le merci estere destinate al consumo nella zona ammesse, come si vedrà all'articolo 5, all'importazione nella zona stessa in esenzione dai diritti di confine e senza formalità doganali, la linea doganale lungo i confini suindicati conserva la sua efficacia soltanto per le merci che a tale consumo non siano destinate, nonchè ai fini della tutela di altri interessi pubblici (valutari, sanitari, eccetera).

L'articolo 3, in relazione alla istituzione della linea doganale lungo la linea di delimitazione del territorio della Val d'Aosta con quello della Regione Piemonte, attribui-

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sce al Presidente della Repubblica, analogamente a quanto attualmente previsto dall'articolo 9 del testo unico 23 gennaio 1973, numero 43, la facoltà di stabilire i punti della linea doganale stessa, le vie da percorrere, nonchè le dogane competenti, situate nel territorio doganale dello Stato, per l'entrata e l'uscita delle merci.

L'articolo 4, in relazione alla nuova linea doganale istituita con l'articolo 2, stabilisce, lungo la linea stessa, una zona di vigilanza doganale dell'ampiezza di 10 Km., pari a quella attualmente esistente lungo tutta la linea doganale terrestre, lasciando la facoltà al Presidente della Repubblica di ampliare o restringere tale ampiezza per esigenze di vigilanza.

Con lo stesso articolo viene soppressa la zona di vigilanza doganale lungo il confine della Regione della Valle d'Aosta con la Francia e con la Svizzera, non avendo essa, per quanto già detto in relazione all'articolo 2, alcuna rilevanza nei confronti delle merci estere destinate al consumo nella zona franca.

L'articolo 5 dispone che le merci estere destinate al consumo nella zona franca sono ammesse all'importazione nella zona stessa in esenzione dai diritti doganali e senza formalità doganali; dispone, altresì, che le merci e i prodotti nazionali fabbricati nella zona ed in essa immessi al consumo, sono esenti dalle imposte e sovrimeposte di fabbricazione, dal diritto erariale e dalle imposte di consumo, nonchè dall'IVA. Con lo stesso articolo viene, inoltre, soppressa la vigilanza finanziaria sui prodotti fabbricati nella zona, essendo essa superflua dal momento che i prodotti, cui si riferisce non sono assoggettati alle predette imposte allorchè vengano immessi in consumo nella zona.

L'articolo 6, stabilisce che le merci estere non destinate al consumo nella zona franca possono essere ammesse alle « destinazioni doganali » diverse dall'importazione definitiva, previste dall'articolo 35 del più volte richiamato testo unico n. 43, con le formalità e procedure ad esse applicabili nel territorio doganale dello Stato, ad eccezione delle prestazioni di garanzia, nonchè del pa-

gamento dei diritti doganali in quei casi in cui nel territorio doganale dello Stato essi fossero dovuti.

Per le ragioni già indicate, con tale articolo viene mantenuto inalterato il trattamento delle merci estere previsto nel territorio doganale dello Stato in conseguenza del loro movimento, deposito e trasformazione nella zona franca, assicurando così alle attività svolte nella regione i vantaggi loro derivanti dalla zona franca, senza pregiudizio di quelli che sarebbero stati ad esse riservati se fossero state poste in essere nel territorio doganale dello Stato.

L'articolo 7, dispone che le merci nazionali o nazionalizzate introdotte nella zona franca si considerano, agli effetti doganali, come esportate, facendo salva la possibilità di introdurre nella stessa zona, in temporanea esportazione, o in circolazione o per via aerea le merci stesse che non debbano essere immesse al consumo nella regione. Con tale sistema, oltre ad assicurare i movimenti di merci nazionali e nazionalizzate attraverso la regione, senza che queste perdano la loro condizione giuridica, si assicura, con la temporanea esportazione, alle industrie locali la possibilità di lavorare e trasformare nei loro stabilimenti merci nazionali e nazionalizzate e di rispedire poi i prodotti ottenuti nel territorio doganale senza il pagamento dei diritti gravanti sulle merci nazionali o nazionalizzate in esse incorporate.

Col secondo comma dell'articolo in esame è poi disposto che le merci nazionali esportate nella zona franca con le formalità prescritte possano beneficiare delle restituzioni, ivi comprese quelle afferenti i prodotti oggetto della politica agricola comune, e gli abbuoni di imposte, tra cui anche l'imposta di consumo sui tabacchi, allo scopo di porre sul medesimo piano i prodotti nazionali con quelli esteri destinati al consumo nella zona medesima.

Inoltre, ad evitare possibilità di equivoci, è stato chiarito al riguardo che le esportazioni in parola si considerano effettuate fuori dal territorio della Comunità economica europea.

È disposto, infine, che alle merci nazionali esportate nella zona franca e successivamen-

te importate nel territorio doganale si applica lo stesso regime doganale in vigore per le merci esportate all'estero, e cioè quello attualmente previsto dagli articoli 15 e 16 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali di importazione.

L'articolo 8 dispone, in via generale, che le merci provenienti dalla zona franca sono considerate come estere e che, nel caso di immissione al consumo nel territorio doganale dello Stato, sono assoggettate al trattamento applicabile a quelle originarie di Paesi ammessi al trattamento della nazione più favorita. È da notare che tale trattamento, attualmente concesso in via autonoma a tutti i Paesi indistintamente, consiste nell'applicazione alle merci estere dei dazi convenzionali, ove questi siano stati pattuiti con Paesi terzi, in luogo dei dazi cosiddetti autonomi generalmente più elevati.

La norma è sembrata opportuna per assicurare alle merci provenienti dalla zona franca un trattamento più favorevole anche nel caso in cui il beneficio in questione venisse limitato ai soli Paesi aventi accordi in materia.

L'articolo fa poi salvi eventuali trattamenti più favorevoli riservati ad altri Paesi (in particolare a quelli aventi accordi di associazione con la CEE, ai Paesi in via di sviluppo, eccetera), nonchè ai Paesi facenti parte della Comunità europea, relativamente alle merci originarie di tali Paesi o in essi immesse in libera pratica, purchè risultino scortate dalla documentazione prescritta e nella zona franca siano sottoposte a vigilanza doganale od a formalità, prescritte dalla dogana, sostitutive di tale vigilanza.

Siffatti trattamenti consistono in genere nell'applicazione di dazi ancor più bassi di quelli convenzionali, o addirittura, come è il caso delle merci originarie dei Paesi della CEE o in essi immessi in libera pratica, nella concessione dell'esenzione daziaria.

È sembrato, infine, opportuno precisare che le disposizioni stabilite con l'articolo stesso non pregiudicano il regime doganale riservato alle merci nazionali o nazionalizzate temporaneamente esportate nella zona franca e quelle in essa spedite in circolazione o nel cosiddetto cabotaggio aereo, le

quali ovviamente conservano la loro condizione giuridica.

L'articolo 9 disciplina il trattamento doganale da applicare ai prodotti ottenuti da merci estere importate temporaneamente nella zona franca allorchè vengono immessi in consumo nel territorio doganale dello Stato, assicurando a tali prodotti — quando siano stati ottenuti in detta zona sotto vigilanza doganale e non siano state in essa incorporate merci in libero consumo diverse da quelle indicate nell'articolo 10 — lo stesso regime doganale riservato ai similari prodotti ottenuti da merce importata temporaneamente nel territorio doganale dello Stato e quivi immessi in consumo.

L'articolo inoltre stabilisce che, qualora i prodotti anzidetti siano stati ottenuti in tutto o in parte con l'impiego di merci nazionali o nazionalizzate ovvero di merci originarie di altri Paesi della CEE o in essi immessi in libera pratica, e il loro movimento nella zona franca sia avvenuto sotto vigilanza doganale o con l'osservanza delle formalità stabilite dalla amministrazione doganale, il dazio e gli altri diritti a questo assimilati debbono riscuotersi in rapporto alla qualità, quantità e valore delle merci importate temporaneamente nella zona franca e nella misura vigente alla data dell'accettazione di importazione temporanea nella zona stessa. La disposizione è in sostanza intesa ad assicurare che non siano assoggettati a tali tributi nè il maggior valore acquistato dai prodotti in questione per effetto dei trattamenti subiti nella zona delle merci estere dalle quali siano stati ottenuti, nè i prodotti originari della zona, nè infine quelli nazionali o nazionalizzati nella stessa introdotti, impiegati nei cicli produttivi.

Per quanto riguarda gli altri diritti doganali, si dispone che essi debbano essere commisurati alla qualità, alla quantità ed al valore dei prodotti al momento della loro immissione in consumo nel territorio doganale dello Stato, onde non creare disparità di trattamento nei confronti dei similari prodotti ottenuti da merci estere importate temporaneamente nel territorio doganale dello Stato.

Si prevede, infine, che alle industrie esistenti o che sorgeranno nella zona franca

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

potrà essere concesso di essere considerate in territorio doganale, a condizione che gli stabilimenti si prestino e si sottopongano alla vigilanza permanente (si cita, ad esempio, la Società nazionale Cogne, che vende i suoi prodotti nel territorio doganale).

Le relative concessioni sono accordate dal Ministro delle finanze, di intesa con il Presidente della Giunta regionale della Valle d'Aosta.

L'articolo 10 riproduce sostanzialmente la disposizione già contenuta nell'articolo 251 del vigente testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 3 gennaio 1973, n. 43, aggiungendo, ai prodotti del suolo, della pastorizia, dell'allevamento e delle attività estrattive della zona franca da considerare agli effetti doganali ottenuti nel territorio doganale dello Stato, quelli dell'artigianato locale.

L'estensione del beneficio a tali prodotti si rende necessaria per evitare che il fiorente artigianato della Valle possa essere danneggiato dalla istituzione della zona franca, la quale altrimenti ne precluderebbe l'accesso al mercato nazionale.

Articolo 11. — Per non intralciare il movimento dei veicoli tra la zona franca ed il territorio doganale dello Stato si è ravvisata l'opportunità di adottare una particolare normativa che, senza modificare sostanzialmente gli istituti doganali che disciplinano la materia, preveda una notevole semplificazione delle relative procedure. Così, col primo comma, per i veicoli esportati nella zona franca viene innanzitutto prevista la possibilità, attualmente riservata dall'articolo 15 delle « Disposizioni preliminari alla Tariffa » ai soli prodotti di indubbia origine nazionale, della reintroduzione in franchigia nel territorio doganale dello Stato anche dei veicoli esteri già nazionalizzati in detto territorio. Si è disposto inoltre che tali veicoli, purché scortati da bollette di esportazione, possano essere reintrodotti nel cennato territorio senza limiti di tempo, e ciò allo scopo principale di non pregiudicare il movimento dei veicoli per lungo tempo usati nella zona franca. La procedura è ulteriormente semplificata per i veicoli già immatricolati in

una delle Province ubicate nel territorio doganale dello Stato, in quanto per essi è previsto anche l'esonero dalla presentazione della bolletta di esportazione.

Con tali disposizioni peraltro, mentre si è ravvisata la necessità di non sottoporre a gravame fiscale i veicoli di origine nazionale e quelli esteri già assoggettati ad imposta all'atto della loro nazionalizzazione nel territorio doganale dello Stato nei casi in cui dalla zona franca vengano reintrodotti in tale territorio, si è voluto evitare speculazioni per i veicoli esteri che, eventualmente immessi in consumo direttamente nella zona franca in franchigia doganale, dovessero poi essere introdotti nel territorio doganale dello Stato. Per questi ultimi, infatti, qualora dovessero essere importati nel territorio doganale dello Stato, permane l'obbligo del pagamento dei diritti.

Col secondo comma, poi, si sono volute semplificare al massimo la temporanea importazione e la temporanea esportazione di veicoli tra la zona franca e il territorio doganale dello Stato e, viceversa, dei veicoli immatricolati in una qualsiasi delle Province dello Stato, eliminando sia formalità doganali che termini di scadenza per il rientro dei veicoli nella rispettiva località di provenienza. Va da sé che i veicoli esteri in temporanea importazione nella Valle ed ivi immatricolati, ove dovessero essere definitivamente trasferiti nel territorio doganale dello Stato, dovrebbero essere assoggettati al pagamento dei diritti dovuti, poichè le suddette semplificazioni non inficiano il regime di temporanea importazione loro conferito.

Con l'ultimo comma, infine, si è ritenuto opportuno chiaramente ribadire, ancorchè implicitamente desumibile dal contesto dei commi precedenti e dal complesso della normativa che si intende adottare, che per la temporanea importazione nel territorio doganale dello Stato di veicoli esteri immatricolati all'estero, ancorchè provenienti dalla zona franca, si osservano le disposizioni che normalmente ne disciplinano la temporanea importazione in detto territorio.

Articolo 12. — L'articolo richiama quasi letteralmente l'articolo 40 dello Statuto speciale della Regione siciliana ed è inteso ad

assicurare alla Valle, per i propri bisogni, le modeste risorse valutarie derivanti dalle proprie attività economiche e dalle rimesse degli emigranti.

Articolo 13. — Al fine di dirimere eventuali incertezze, l'articolo in questione chiarisce che conservano piena efficacia nella zona franca tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative attinenti ai numerosi interessi dello Stato collegati alla disciplina doganale, sanitaria, fitosanitaria e comunque aventi attinenza e rilevanza con la legge proposta.

L'articolo 14 disciplina le occupazioni e le espropriazioni necessarie per le opere occorrenti all'istituzione della linea e ai servizi doganali nonché all'esercizio della vigilanza, secondo la procedura della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sull'espropriazione per pubblica utilità, ma attribuendo al Presidente della Giunta regionale la competenza ad emanare i relativi provvedimenti per quanto concerne il territorio della Valle d'Aosta; ciò ritenendosi corrispondente all'ordinamento amministrativo particolare della Valle.

Per quanto riguarda le espropriazioni di beni immobili siti nella confinante area del comune di Carema in provincia di Torino, è bene considerare qui che rimane ferma la competenza amministrativa degli organi statali e regionali della Provincia stessa.

L'articolo 15 prevede tre particolari fattispecie di contrabbando correlative alle agevolazioni connesse col regime doganale della zona ed al movimento delle merci tra la zona stessa ed il territorio doganale dello Stato.

L'articolo 16 rende applicabili per le violazioni concernenti le destinazioni doganali consentite nella zona franca le pene applicabili per le analoghe violazioni commesse nel territorio doganale dello Stato.

L'articolo 17 fa salva l'applicazione delle sanzioni previste dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, in quanto applicabili.

L'articolo 18 contempla le necessarie norme di copertura della spesa occorrente all'impianto ed al funzionamento degli uffici

doganali e della Guardia di finanza per la nuova linea.

Articolo 19. Con tale articolo si prevede che la legge entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Si è ritenuto, invece, di far decorrere l'efficacia delle norme concernenti il regime fiscale della zona franca dal 1° gennaio del secondo anno successivo a quello della pubblicazione della legge stessa nella *Gazzetta Ufficiale*. È stato stabilito tale termine alquanto lungo onde consentire all'Amministrazione finanziaria di predisporre, d'accordo con la Regione, l'impianto dei nuovi uffici e l'organizzazione dei servizi indispensabili per il funzionamento del nuovo istituto. Trattasi di lavori di notevole complessità, per l'espletamento dei quali è necessario avere a disposizione un congruo periodo di tempo.

Il secondo comma dell'articolo prevede la abrogazione esplicita delle leggi in virtù delle quali, in attesa della instaurazione della zona franca, sono state concesse alla Regione valdostana esenzioni fiscali per determinati contingenti di merci.

Poichè, con l'attuazione della zona franca, verranno a decadere, giusta il disposto del secondo comma dell'articolo 16 della legge 29 novembre 1955, n. 1179, le disposizioni che ora disciplinano l'ordinamento finanziario della Regione, si è ravvisata la necessità di prevedere la tempestiva emanazione di norme legislative intese a modificare l'ordinamento stesso, norme che, naturalmente, dovranno cominciare ad esplicare la loro efficacia alla data in cui avrà inizio il nuovo regime di zona franca.

Ciò in considerazione del fatto che, con l'entrata in vigore della zona franca, verranno a ridursi le entrate derivanti al bilancio della Regione dalla ripartizione delle entrate erariali fra Stato e Regione, la quale ultima dovrà pur sempre far fronte alle spese necessarie per i suoi servizi d'istituto.

Quanto sopra dovrà essere tenuto in conto anche in sede di revisione e di coordinamento della disciplina delle entrate tributarie della Regione Valle d'Aosta, previsti dall'articolo 12, n. 3), della legge 9 ottobre 1971, n. 825, recante la delega legislativa al Governo per la riforma tributaria.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

È data attuazione alla zona franca della Valle d'Aosta, istituita dall'articolo 14 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, con le modalità di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

La zona franca della Valle d'Aosta, costituita dall'intero territorio della Regione, è territorio extradoganale.

Lungo il perimetro della zona franca, la linea doganale, di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, segue la linea che delimita il territorio della zona stessa con quello della Regione Piemonte e la linea di confine politico con gli Stati limitrofi.

Art. 3.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze, sono stabiliti i punti della linea doganale da attraversare, nel tratto che delimita il territorio doganale dello Stato con la zona franca, e le vie da percorrere per ciascuno dei punti predetti e la competente dogana, situata nel territorio doganale dello Stato, per l'entrata e l'uscita delle merci.

Art. 4.

Lungo la linea doganale di cui all'articolo precedente, nel tratto che delimita la zona franca col territorio della Regione Piemonte, è stabilita una zona di vigilanza doganale dell'ampiezza di dieci chilometri dalla linea

doganale stessa verso l'interno del territorio doganale dello Stato.

L'estensione territoriale della zona di cui al comma precedente può essere superata o ridotta, osservate le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

La zona di vigilanza attualmente esistente lungo la linea doganale terrestre, nel tratto che delimita il territorio della Valle d'Aosta con gli Stati limitrofi, è soppressa.

Art. 5.

Le merci estere destinate al consumo nella zona franca sono ammesse all'importazione nella zona stessa in esenzione dai diritti doganali, quali risultano definiti dall'articolo 34 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e da ogni altro diritto ad essi assimilato a norma di legge e senza l'osservanza di formalità doganali.

Sono esenti dalle imposte e sovrimposte di consumo, dalle imposte e sovrimposte di fabbricazione e dal diritto erariale nonchè dall'imposta sul valore aggiunto le materie prime e le merci di origine della Valle d'Aosta, nonchè i prodotti fabbricati nella zona franca, immessi al consumo nella zona stessa.

Nella zona franca la fabbricazione dei prodotti di cui al comma precedente non è soggetta a vigilanza finanziaria.

Art. 6.

Alle merci estere introdotte nella zona franca e non destinate al consumo nella zona stessa può essere data una delle destinazioni doganali, diversa dall'importazione definitiva, previste dall'articolo 55 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

L'ammissione delle merci alle destinazioni di cui al comma precedente comporta gli obblighi relativi all'osservanza delle norme e condizioni che, per ciascuna di esse, sono applicabili nel territorio doganale dello Stato, salvo quelli concernenti la garanzia e il pagamento dei diritti doganali.

Art. 7.

Le merci nazionali o nazionalizzate introdotte nella zona franca si considerano, agli effetti doganali, come esportate, salvo che non vi siano state spedite in esportazione temporanea o in circolazione ovvero per via aerea con l'osservanza delle disposizioni stabilite per il cabotaggio.

Agli effetti delle restituzioni e degli abbuoni di diritti o di imposte, compresi quelli afferenti i generi di monopolio dello Stato, nonchè delle restituzioni relative ai prodotti oggetto della politica agricola comune, le merci nazionali che sono esportate nella zona franca con l'osservanza delle formalità prescritte si considerano esportate fuori del territorio doganale delle Comunità europee.

Per la reintroduzione nel territorio doganale dello Stato delle merci nazionali esportate nella zona franca si osservano le disposizioni delle leggi e dei regolamenti doganali applicabili nello stesso territorio per l'importazione di merci nazionali esportate all'estero.

Art. 8.

Le merci provenienti dalla zona franca e introdotte nel territorio doganale dello Stato sono, agli effetti doganali, considerate estere e, in caso di immissione in consumo in tale territorio, sono assoggettate al regime doganale applicabile alle merci originarie di Paesi ammessi al trattamento della nazione più favorita.

Tuttavia, le merci originarie di Paesi ai quali è concesso un trattamento più favorevole e quelle originarie di Paesi della Comunità economica europea o immesse in libera pratica nel territorio di tale Comunità possono beneficiare del regime doganale ad esse applicabile purchè siano scortate dai documenti prescritti ed il loro movimento nel territorio della zona franca sia effettuato sotto vigilanza doganale ovvero con l'osservanza delle formalità stabilite dall'amministrazione doganale.

Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano il regime doganale riservato

alle merci nazionali o nazionalizzate che siano reimportate a scarico di temporanee esportazioni o che rientrino nel territorio doganale dello Stato dopo essere state spedite in circolazione ovvero per via aerea con l'osservanza delle disposizioni stabilite per il cabotaggio.

Art. 9.

Ai prodotti provenienti da merci estere temporaneamente importate nella zona franca, nel caso di immissione in consumo nel territorio doganale dello Stato, si applicano i diritti doganali dovuti per i corrispondenti prodotti ottenuti da merci temporaneamente importate nel territorio doganale dello Stato a condizione che siano stati ottenuti da trattamenti effettuati in detta zona sotto vigilanza doganale e non siano state in essi incorporate merci in libero consumo nella zona stessa diverse dai prodotti indicati nel successivo articolo 10.

Qualora i prodotti di cui al comma precedente siano stati ottenuti, in tutto o in parte, con l'impiego di merci nazionali o nazionalizzate ovvero originarie di altri Paesi della Comunità economica europea o in essi ammessi in libera pratica il cui movimento nella zona franca sia stato effettuato sotto vigilanza doganale o con l'osservanza delle formalità stabilite dall'amministrazione doganale, il dazio doganale e gli altri diritti aventi effetti equivalenti si riscuotono in rapporto alla qualità, alla quantità e al valore delle merci estere temporaneamente importate nella zona franca incorporate nei prodotti stessi e nella misura vigente al momento dell'accettazione della dichiarazione di temporanea importazione nella zona stessa.

Gli altri diritti doganali sono commisurati alla qualità, alla quantità e al valore dei prodotti stessi al momento della loro immissione in consumo nel territorio doganale dello Stato.

Alle industrie esistenti o che sorgeranno nella zona franca è concesso:

a) di essere considerate in territorio doganale, a condizione che gli stabilimenti si

prestino e si sottopongano alla vigilanza permanente;

b) di corrispondere sui prodotti fabbricati nella zona franca e destinati al territorio doganale i soli diritti di confine propri delle materie prime estere impiegate nella loro fabbricazione;

c) di introdurre temporaneamente nella zona franca materie prime nazionali o nazionalizzate per essere ivi lavorate, ai fini della reintroduzione nel territorio doganale dei prodotti con esse ottenuti.

Le relative concessioni saranno accordate dal Ministro delle finanze, sentito il presidente della Giunta regionale della Valle d'Aosta.

Nei casi in cui alle lettere b) e c) le condizioni verranno stabilite di concerto col Ministro del commercio con l'estero e con quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 10.

Agli effetti doganali, i prodotti del suolo, della pastorizia, dell'allevamento e delle attività estrattive ottenuti nel territorio della zona franca, anche se trasformati o lavorati nello stesso territorio, nonchè i prodotti dell'artigianato locale sono considerati prodotti ottenuti nel territorio doganale dello Stato.

Il Ministro delle finanze, in accordo con il presidente della Giunta regionale, stabilisce con proprio decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, le condizioni e le modalità da osservarsi per l'applicazione del precedente comma.

Art. 11.

I veicoli di cui al titolo III, capo I, del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, sia di origine nazionale sia quelli esteri già nazionalizzati nel territorio doganale dello Stato, esportati nella zona franca, possono essere

importati nel territorio doganale medesimo in esenzione dai diritti doganali, purchè scortati dalla relativa bolletta di esportazione, senza limiti di tempo. Si può prescindere dalla bolletta di esportazione quando detti veicoli risultino precedentemente immatricolati in una delle province ubicate nel territorio doganale dello Stato.

L'importazione temporanea di veicoli dalla zona franca nel territorio doganale dello Stato e l'esportazione temporanea di quelli che da tale territorio sono introdotti nella predetta zona possono essere effettuate senza limiti di tempo e senza formalità doganali purchè i veicoli risultino immatricolati nel territorio dello Stato.

Restano salve le disposizioni che disciplinano l'importazione temporanea nel territorio doganale dello Stato di veicoli immatricolati all'estero, ancorchè provenienti dalla zona franca.

Art. 12.

Ferma restando l'applicazione nella zona franca delle norme emanate dallo Stato in materia di controllo valutario, è istituita presso la sede di Aosta della Banca d'Italia, finchè rimane il regime vincolistico delle valute, una camera di compensazione allo scopo di destinare ai bisogni della regione le valute estere provenienti dalle esportazioni valdostane, dalle rimesse degli emigranti e dal turismo.

Art. 13.

Restano in vigore nella zona franca tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative che non siano in contrasto con la presente legge e, in particolare, le disposizioni di legge e di regolamento in materia doganale, di polizia tributaria, sanitaria e fito-sanitaria, di igiene e incolumità pubblica, di repressione delle frodi alimentari e di frodi in commercio, di tutela e conservazione del patrimonio artistico nazionale e di incremento delle esportazioni, nonchè quelle relative alla disciplina degli scambi commerciali con l'estero ed agli scambi di energia elettrica.

Art. 14.

Le opere occorrenti per la sistemazione della linea doganale e per l'impianto degli uffici e posti doganali nonché quelle necessarie per consentire l'esercizio della vigilanza doganale sono dichiarate di pubblica utilità a tutti gli effetti di legge.

Ferma restando la facoltà attribuita all'Amministrazione doganale e ai comandi della Guardia di finanza dall'articolo 17 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le occupazioni e le espropriazioni che si rendono necessarie per le opere di cui al precedente comma sono effettuate a norma della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modificazioni ed integrazioni, ed i relativi provvedimenti sono adottati dal presidente della Giunta regionale e dagli organi statali competenti per territorio.

Art. 15.

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti o che sarebbero dovuti all'importazione nel territorio doganale dello Stato chiunque:

a) nella zona franca costituisce depositi non permessi di merci estere soggette all'importazione nel territorio doganale dello Stato a diritti di confine, ovvero li costituisce in misura superiore a quella consentita;

b) nella zona franca, adoperando mezzi fraudolenti, sostituisce merci estere che nella zona stessa hanno avuto una destinazione doganale diversa dall'importazione definitiva, con altre che all'importazione nel territorio doganale dello Stato sono assoggettate a diritti di confine in misura superiore;

c) dalla zona franca introduce nel territorio doganale dello Stato merci estere soggette a diritti di confine, per punti o per vie non permessi, ovvero in ore non consentite.

Nei casi di cui alla lettera *b*) del comma precedente, la multa è calcolata sull'intero ammontare dei diritti di confine dovuti per l'importazione nel territorio doganale dello Stato delle merci rinvenute in luogo di quelle che hanno formato oggetto delle destinazioni doganali.

Art. 16.

Salvo quanto stabilito dal precedente articolo 15, per le violazioni delle disposizioni concernenti le destinazioni doganali, diverse dall'importazione definitiva, date alle merci estere nella zona franca, si applicano le sanzioni che, secondo le norme contenute nel titolo VII, capo II, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si renderebbero applicabili qualora le violazioni stesse fossero commesse nel territorio doganale dello Stato.

Art. 17.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 15 e 16 non pregiudicano l'applicazione delle sanzioni comminate dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, o da altre leggi, in quanto applicabili.

Art. 18.

Alla copertura della spesa complessiva, per l'anno 1976, di lire 350 milioni, di cui lire 300 milioni per la sistemazione della linea doganale e per l'impianto degli uffici doganali e della Guardia di finanza; e lire 50 milioni per il funzionamento degli uffici stessi e per l'espletamento del servizio di vigilanza, sarà provveduto a carico dello stanziamento del capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 19.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto, salvo per quanto concerne il disposto dell'articolo 14, dal 1° gennaio del secondo anno successivo a quello della sua entrata in vigore.

A decorrere dal 1° gennaio di cui al comma precedente, sono abrogate le leggi 3 agosto 1949, n. 623, 5 maggio 1956, n. 525, 19 aprile 1967, n. 305, e 6 dicembre 1971, n. 1057.

Entro il termine di cui al comma precedente saranno apportate, mediante legge ordinaria, d'intesa con la Giunta regionale, le necessarie modifiche alle norme sull'ordinamento finanziario della Valle d'Aosta, contenute nella legge 6 dicembre 1971, n. 1065.